

Cassazione penale sez. IV - 27/09/2016, n. 53356

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.S.S., N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 696/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/02/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG Dott. DI NARDO Marilia, il quale ha
concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina con la ordinanza impugnata, respingeva la opposizione proposta da T.S.S. avverso il provvedimento della stessa Corte di Appello penale che disponeva di ufficio la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato a favore dello Stato.

Evidenziava che sussistevano elementi di carattere indiziario e presuntivo dai quali desumere che il T.S. beneficiasse ancora del mantenimento dal proprio ambito familiare, dovendosi presumere il mantenimento della convivenza, al di là del dato meramente formale che il ricorrente risultasse trasferito in altro civico dello stesso complesso condominiale, deponendo in tale senso la contiguità del dato (39 C piuttosto che 39 A) e la condizione di nulla tenenza certificata dallo stesso, così da potersi assumere la esclusione del T. dal beneficio previa la sommatoria dei redditi dei suoi familiari conviventi.

2. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa del T. il quale denunciava violazione di legge in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 sul presupposto che il ragionamento operato dalla corte di appello di Messina ometteva di

considerare il dato obiettivo che il ricorrente non era percettore di reddito, che lo stesso risultava uscito dal nucleo familiare di origine fin dal 2010 e che non vi era neppure coincidenza tra i dati civici della propria abitazione rispetto a quella della residenza familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il ragionamento presuntivo operato dal giudice di appello di Messina si pone in contrasto con la stessa disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e sulla normativa dalla stessa richiamata.

2. Il giudice di appello ha ravvisato la continuità della relazione del T. con il nucleo familiare di origine sulla base di un ragionamento logico giuridico che non può essere condiviso: La Corte di Appello ha ritenuto che, in coincidenza della uscita del T. dal nucleo familiare di origine, con il trasferimento presso diversa abitazione (lettera C anziché A del numero civico 39 della contrada (OMISSIS)), lo stesso presentava dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di redditi imponibili; assumeva che una siffatta variazione era illogica e poco comprensibile e giustificabile esclusivamente se interpretata come artificiosa manovra del T. di sottrarsi alla convivenza con l'originario nucleo familiare, pur mantenendone i vantaggi in termini di contribuzioni e mantenimento.

3. Con riguardo a tale ultimo profilo, giova ricordare che a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1, lett. b), l'istanza deve contenere "le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...", nonché "dichiarazione sostitutiva di certificazione...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art. 6". La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, "costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi.

A tale proposito ha affermato il S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. 4, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez. 1, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051).

4. Peraltro ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 2, non può rilevare soltanto, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il dato formale della convivenza emergente dalla residenza anagrafica, che costituisce comunque un significativo dato probatorio. Si deve affermare altresì, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l'obbligo per il giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari idonea ad incidere sulla predetta condizione.

Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis, (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art. 2729 c.c., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine; tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.

4. Se non è, dunque, condivisibile l'assunto secondo il quale al giudice non sarebbe consentito di vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione, va ricordato che, anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di "insufficienza dei mezzi economici", che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art. 6, par. 3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 c.c., perchè gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.

5. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione presuntiva che da una parte escludeva rilievo alla autocertificazione di "impossidenza" e di "carenza di redditi" del dichiarante espressa già con riferimento all'anno fiscale 2010, e dall'altra assumeva che di fatto era proseguito il rapporto di convivenza con il proprio nucleo familiare di origine, o comunque non erano cessate le contribuzioni di questo, nonostante le differenti risultanze anagrafiche. A tale proposito fondava una tale intuizione da un lato su quello che era un presupposto della domanda di G.P. (certificazione di assenza di redditi propri) e dall'altra dell'assoluto contiguità della nuova domiciliazione anagrafica rispetto alla precedente.

5.1 Peraltro la prova logica utilizzata è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati reddituali reali, sia pure presuntivi e una adeguata verifica della nuova e documentata situazione anagrafica dell'istante.

5.2 Era comunque onere del giudice della opposizione procedere ad una interpretazione alternativa del testo normativo (art. 76 D.Lgs. cit.) basato comunque su elementi oggettivi, come indirettamente desumibile dai rilievi svolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 392 del 28 giugno 1995: "Mentre - ragionevolmente - ai fini indicati, il computo di redditi propri di soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, di contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all'art. 2729 c.c., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi".

5.3 Il giudice investito dell'opposizione era, pertanto, tenuto ad effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria al fine di verificare se, come ritenuto nella propria ordinanza, anche sulla base di elementi presuntivi, il richiedente continuasse a valersi dei contributi dei familiari, già con lui conviventi, anche se non più inseriti nell'ambito di un unico nucleo anagrafico, così da poterli considerare ai fini dell'importo sul quale determinare il riconoscimento del beneficio. Al contrario, in maniera del tutto apparente ed illogica, nonchè in contrasto rispetto a pacifiche risultanze anagrafiche, si è limitato a ritenere che la convivenza non si era mai interrotta, rendendo il T. partecipe pro quota dell'intero reddito della famiglia di origine relativamente all'anno di imposta 2014, benchè lo stesso fin dall'anno 2010 risultasse componente di un autonomo nucleo familiare e avesse certificato che dal 2009 non aveva prodotto reddito assoggettabile ad imposte.

5.4 Il ragionamento della Corte risulta pertanto logicamente viziato e in contrasto con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2 e art. 79, lett. e e pertanto si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonchè l'annullamento senza rinvio del provvedimento in data 7.12.2015 con il quale la Corte di Appello di Messina aveva disposto la revoca dell'ammissione di T.S.S. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonchè il decreto in data 7.12.2015 della Corte di Appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016